

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2742 del 05/08/2016
Oggetto	Ditta SARTI GIANCARLO Snc (CF. 01214750356) - Castelnovo di Sotto, Via Cornetole n.4 - DETERMINA di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2802 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 10805/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta **Sarti Giancarlo di Rigattieri Maria e Sarti Daniele S.N.C.** (CF. 01214750356) – Via Cornetole n. 4 di Castelnovo di Sotto (RE).

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla Ditta Sarti Giancarlo di Rigattieri Maria e Sarti Daniele S.N.C. (CF: 01214750356), avente sede legale e impianto ubicato in comune di Castelnovo di Sotto (RE) - Via Cornetole n. 4, concernente l'impianto per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, acquisita dalla Provincia di Reggio Emilia al prot.n. 42962/234/2015 del 05/08/2015, e successive integrazioni;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto la integrazione della ditta:

- datata 11/12/2015 assunta al Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 64482 del 21/12/2015;
- datata 26/5/2016 assunta al PGRE n. 5585 del 27/5/2016;

Visto il parere del Comune di Castelnovo di Sotto, prot.n. 2393 del 08/06/2016, acquisito al. PGRE n. 6174 in data 10/06/2016, che non rileva, per quanto di competenza, motivi ostativi in materia urbanistica ed edilizia;

Visto il Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte presentato dalla Ditta ai sensi del Cap.I, Par. A1, punto 3, lett. c) della D.G.R. n. 1860/2006, acquisito al protocollo n. PGRE/2016/5585 del 27/05/2016, in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **Sarti Giancarlo di Rigattieri Maria e Sarti Daniele S.N.C.** ubicato in comune di Castelnovo di Sotto (RE) - Via Cornetole n. 4, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del

presente atto:

- **Allegato 1** - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006;
 - **Allegato 2** - Comunicazione relativa all'impatto acustico;
 - **Allegato 3** - Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte.
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **Sarti Giancarlo di Rigattieri Maria e sarti Daniele S.N.C**

Impianto: Via Cornetole, 4 - Castelnovo di Sotto

Registro Provinciale Recuperatori n. **43**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 43 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (ex art. 33 D.Lgs. 22/1997) a far data dal 12/11/1998 a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 18/05/1998 pervenuta il 18/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 18/05/1998;
 - comunicazione datata 22/04/2003 pervenuta il 17/05/2003 esercizio attività a far tempo dal 28/10/2003;
 - comunicazione datata 07/05/2003 pervenuta il 17/05/2003 (rinnovo)
 - comunicazione datata 03/10/2003 pervenuta il 17/10/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/01/2004;
 - comunicazione datata 16/05/2008 pervenuta il 20/05/2008 esercizio attività a far tempo dal 18/05/2008;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- Al fine di evitare dilavamenti ai rifiuti, la fase di selezione, propedeutica alla operazione R4 eseguita da terzi autorizzati, può essere esercitata esclusivamente all'interno del capannone. Visto quanto indicato nel piano di gestione delle acque delle aree scoperte, non deve essere effettuata alcuna attività di trattamento nell'area cortiliva, compresa la selezione prevista dalla attività R13, qualora la ditta intenda effettuare selezione o altro trattamento nelle aree scoperte, è tenuta a modificare il Piano di gestione delle aree scoperte con le opportune misure atte a prevenire ogni possibile inquinamento attraverso apposita modifica di autorizzazione (AUA).
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - smaltimento acque di scarico;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tabella n. 1 – Elenco tipologie rifiuti ed operazioni autorizzate

03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						

150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
TOTALE		124	315	1220	3250	0	0

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
TOTALE		75	220	320	880	0	0

05.08		spezzoni di cavo di rame ricoperto				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
170401	rame, bronzo, ottone						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		3	6	6	12	0	0

05.19		apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
TOTALE		2	2	2	2	0	0

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

La Ditta dichiara che è attiva solo in periodo diurno (ore 06-22) e le uniche sorgenti di rumore attribuibili all'attività saranno costituite dal transito di autocarri e movimentazione rifiuti, e non ritiene necessario uno studio previsionale d'impatto acustico in quanto le emissioni sonore non influenzano in modo significativo i livelli acustici dell'area, rispettando i limiti acustici di zona.

La Ditta deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Allegato 3 - Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte

La Ditta ha presentato il Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, ai sensi del Cap.I, Par. A1, punto 3, lett. c) della D.G.R. n. 1860/2006, in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne defluiscono in base alla naturale pendenza del terreno verso la caditoia posta all'ingresso della proprietà. Tali acque non sono assoggettate alla disciplina degli scarichi qualora il dilavamento delle superfici esterne operato dalle acque meteoriche non costituisca un fattore di inquinamento ai sensi del Cap.I, Par. A1, punto 3, lett. c) della D.G.R. n. 1860/2006.

L'area cortiliva esterna si suddivide in: un'area cementata sul lato nord e sul lato est, un'area sui lati ovest e sud con compattato di terra e presenza di piante, e una restante parte centrale in compattato di inerti.

La suddetta area esterna centrale è utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti in container chiusi. I container sono chiusi ermeticamente o coperti con appositi teli impermeabili che impediscono l'ingresso delle acque di pioggia.

Altri rifiuti sono stoccati in fusti posti sotto la tettoia del lato nord del fabbricato uffici.

All'interno del perimetro aziendale dello stabilimento sono presenti due edifici: un capannone in cui sono stoccati alcune tipologie di rifiuti in fusti e cumuli, e un altro fabbricato adibito ad ufficio, separato dal capannone.

Nella cartografia si riporta una caditoia posta nel capannone che, tramite rete fognaria aziendale, giunge fino alla condotta pubblica posta sul lato nord dello stabilimento.

Prescrizioni

1. La gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali deve essere effettuata secondo piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi del Cap.I, Par. A1, punto 3, lett. c) della D.G.R. n. 1860/2006.
2. La Ditta deve interrompere ogni eventuale collegamento con la pubblica fognatura, sia sul lato nord sia sul lato sud dello stabilimento; entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione la Ditta deve darne riscontro con apposita nota.
3. Eventuali reflui raccolti nella caditoia all'interno del capannone e nella caditoia posta all'ingresso della proprietà dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.